



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 08/05/2018

composta dai Magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f., Consigliere relatore
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;


VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015"* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;


ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Bovolenta (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 22/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Maria Laura Prislei;

FATTO

Dall'esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2015 del Comune di



Bovolenta (PD) redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, emergevano le seguenti criticità:

- non costituzione del FCDE al 01/01/2015 a copertura del rischio di non riscuotere i residui attivi mantenuti in bilancio;
- insufficienti accantonamenti ai fondi per i contenziosi e per le perdite degli organismi partecipati;
- assenza fondi vincolati di cassa;
- carente capacità di accertamento e riscossione delle entrate proprie (assenza di accertamenti fiscali nel 2015);
- assenza di accertamenti e riscossioni per violazioni del codice della strada;
- criticità nella gestione dei residui, specie di quelli vetusti passivi conservati in bilancio;
- impossibilità di verifica e rispetto dei vincoli di spesa del personale per mancato computo della quota parte della spesa *de qua* sostenuta dall'Unione;
- mancato recupero delle somme per la produttività erogate in misura errata al personale.


Con nota istruttoria del 18/01/2018, prot. 235, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

Il Comune di Bovolenta (PD) ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 23/02/2018, acquisite al prot. n. 1306.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2015 del Comune di Bovolenta.

DIRITTO


1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).



L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13 del D.Lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il



principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.


Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Bovolenta (PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 235 del 18/01/2018). I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti:

- non costituzione del FCDE al 01/01/2015 a copertura del rischio di non riscuotere i residui attivi mantenuti in bilancio;
- insufficienti accantonamenti ai fondi per i contenziosi e per le perdite degli organismi partecipati anche tenuto conto che l'Ente partecipa al Consorzio Padova



Sud il cui bilancio 2015 non risulta essere mai stato approvato e che presenta passività potenziali;


- assenza fondi vincolati di cassa;
- carente capacità di accertamento e riscossione delle entrate proprie (assenza di accertamenti fiscali nel 2015);
- assenza di accertamenti e riscossioni per violazioni del codice della strada;
- criticità nella gestione dei residui, specie di quelli vetusti passivi conservati in bilancio;
- impossibilità di verifica e rispetto dei vincoli di spesa del personale per mancato computo della quota parte della spesa *de qua* sostenuta dall'Unione;
- mancato recupero delle somme per la produttività erogate in misura errata al personale.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n.1306 del 23/02/2018, i chiarimenti richiesti che, tuttavia, non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

2. Va sottolineato che il Comune di Bovolenta era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 467/2017/PRSP), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare le criticità sussistenti nella mancanza del fondo per contenziosi, gestione dei residui reimputati solo all'esercizio 2015 con riflessi sul risultato di amministrazione, sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale degli Enti Locali n. 4, non corretta compilazione dei dati sull'indebitamento, tardiva trasmissione del certificato di rispetto del patto di stabilità, erronea quantificazione ed erogazione della produttività del personale oltre ad una carenza nella *governance* degli organismi partecipati.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una ripetuta violazione dei principi contabili, suffragato da una serie di criticità così come sopra esposte.



PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Bovolenta (PD):

1. accerta la potenziale compromissione degli equilibri dovuta agli insufficienti accantonamenti ai fondi per i contenziosi e per le perdite degli organismi partecipati, anche tenuto conto che l'Ente partecipa al Consorzio Padova Sud il cui bilancio 2015 non risulta essere mai stato approvato e che presenta passività potenziali, all'assenza di fondi vincolati di cassa, all'assenza di accertamenti e di riscossioni sia delle entrate proprie (assenza di accertamenti fiscali nell'esercizio 2015) sia delle violazioni al codice della strada, alla carente gestione dei residui per il mantenimento in bilancio di residui vetusti (*ante* 2011);
2. rileva l'impossibilità della verifica sul rispetto dei vincoli sulla spesa del personale (per mancato computo della quota spesa del personale sostenuta dall'Unione);
3. rileva il mancato recupero delle somme erogate al personale per la produttività quantificata in misura errata.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Bovolenta (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08/05/2018.

Il Presidente f.f., relatore

Maria Laura Prislei

Depositata in Segreteria il 10/5/2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

